

- 3) Se l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'UE e il Regno del Marocco (approvato e attuato dal regolamento del Consiglio 764/2006 ⁽²⁾, dalla decisione del Consiglio 2013/785/UE ⁽³⁾, e dal regolamento del Consiglio 1270/2013 ⁽⁴⁾) sia valido, in considerazione dell'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del Trattato sull'Unione europea di contribuire all'osservanza dei principi pertinenti del diritto internazionale e al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e dei limiti in cui l'accordo di associazione con il Marocco sia stato concluso a favore del popolo saharawi, in suo nome, secondo i suoi desideri e/o in consultazione con i suoi rappresentanti riconosciuti.
- 4) Se la [ricorrente] sia legittimata ad impugnare la validità degli atti dell'UE sulla base di una presunta violazione del diritto internazionale da parte dell'UE, con particolare riguardo alle seguenti circostanze:
- a) il fatto che, sebbene ai sensi del diritto nazionale la [ricorrente] sia legittimata ad impugnare la validità degli atti dell'UE, non vanta alcun diritto ai sensi del diritto dell'UE; e/o
- b) il principio affermato nella causa dell'oro monetario preso a Roma nel 1943 (Raccolta della CIG del 1954), secondo cui la Corte internazionale di giustizia non può formulare conclusioni che censurino la condotta o pregiudichino i diritti di uno Stato che non è parte di un procedimento dinanzi alla Corte e non ha accettato di essere vincolato dalle decisioni della stessa.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio e della Commissione, del 24 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU L 70, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (GU L 141, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco (GU L 349, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1270/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco (GU L 328, pag. 40).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supreme Court of Gibraltar (Regno Unito) il
13 maggio 2016 – Albert Buhagiar, Wayne Piri, Stephanie Piri, Arthur Taylor, Henry Bonifacio, Colin
Tomlinson, Darren Sheriff/The Hon. Gilbert Licudi QC MP, Minister for Justice**

(Causa C-267/16)

(2016/C 260/40)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of Gibraltar

Parti

Ricorrenti: Albert Buhagiar, Wayne Piri, Stephanie Piri, Arthur Taylor, Henry Bonifacio, Colin Tomlinson, Darren Sheriff

Convenuto: The Hon. Gilbert Licudi QC MP, Minister for Justice

Questioni pregiudiziali

- 1) Qualora le disposizioni della direttiva ⁽¹⁾ relative alla carta europea d'arma da fuoco riguardino soltanto la libera circolazione delle merci, se esse possano essere nondimeno applicate a Gibilterra in ragione del fatto che non implicano né scambi né operazioni commerciali ed esulano, quindi, dall'ambito di applicazione delle deroghe concesse a Gibilterra in base all'atto di adesione del 1972.
- 2) Se le disposizioni della direttiva relative alla carta europea d'arma da fuoco, per quanto riguarda i cacciatori e i tiratori sportivi, siano applicabili a Gibilterra in quanto attengono alla libera circolazione dei servizi.
- 3) Se le disposizioni della direttiva relative alla carta europea d'arma da fuoco, per quanto riguarda i cacciatori e i tiratori sportivi, siano invalide in quanto attengono alla libera circolazione delle persone e sono state pertanto adottate su una base giuridica errata.

⁽¹⁾ Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256, pag. 51).

Impugnazione proposta il 17 maggio 2016 dalla Società cooperativa Amrita arl e a. avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) dell'11 marzo 2016, causa T-439/15, Amrita e a./ Commissione

(Causa C-280/16 P)

(2016/C 260/41)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Soc. coop. Amrita arl; Cesi Marta; Comune Agricola Lunella - Soc. mutua coop. arl; Rollo Olga; Borrello Claudia; Società agricola Merico Maria Rosa di Consiglia, Marta e Vito Lisi; Marzo Luigi; Stasi Anna Maria; Azienda Agricola Crie di Miggiano Gianluigi; Castriota Maria Grazia; Azienda Agricola di Cagnoni Fiorella; Azienda Agricola Spirido ss agr.; Impresa Agricola Stefania Stamerra; Azienda Agricola Clemente Pezzuto di Pezzuto Francesco; Simone Cosimo Antonio; Masseria Alti Pareti Soc. agr. arl (rappresentanti: L. Paccione, V. Stamerra, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

- annullare con rinvio l'Ordinanza impugnata, ove occorra con declaratoria della piena legittimazione ad agire delle ricorrenti;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'appello le ricorrenti invocano i seguenti motivi:

1. **Primo motivo: Errore di diritto. Valutazione inesatta dei fatti rilevanti. Insufficienza ed erroneità della motivazione in relazione ai paragrafi 12-22 dell'Ordinanza impugnata**